

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA PER L'APPROVAZIONE
DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2022
DEL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ANNO 2023**

E

DELL'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Pesaro, Avv. Cinzia Fenici
- visti gli artt. 5 e 6 della Legge 12 luglio 2017 n. 113, recante "Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi",
- visti gli artt. 27 e 28 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante norme sul nuovo ordinamento della professione Forense;
- visti gli artt. 3, 4 e 5 del Decreto 13 luglio 2016, n. 156, recante il "Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";
- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro del 18 novembre 2022 come integrata e modificata con delibera del 23 novembre 2022

CONVOCA

l'assemblea degli iscritti per l'approvazione del bilancio e per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, in prima convocazione per la data del **25 gennaio 2023** ore 8.30, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, ed **in seconda convocazione per la data del 26 gennaio 2023 alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di Pesaro e Urbino, v.le Gramsci n. 4 Sala Pierangeli;**

DETERMINA

che il numero complessivo di componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro da eleggere, è pari ad 11 (undici);

FISSA

le date di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, nel numero di undici componenti, che si terranno presso la sede dell'Ordine degli Avvocati (Palazzo di Giustizia di Pesaro) nei giorni 26 gennaio 2023 dalle ore 10.30 alle ore 14.30 e 27 gennaio 2023 dalle ore 9.30 alle ore 13.30;

COMUNICA

- che è possibile presentare esclusivamente candidature individuali, e che il termine ultimo per la presentazione delle candidature stesse, a pena di irricevibilità, è fissato per le ore 12.00 del giorno 12 gennaio 2023 (14 giorni prima della data fissata per le elezioni), mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

DISPONE

che le presenti determinazioni vengano comunicate al Consiglio Nazionale Forense e, anche quale avviso di convocazione delle elezioni ai sensi dell'art. 5 comma 2, e dell'art. 6 comma 4, 5 e 6, della Legge 12 luglio 2017, n. 113, siano

comunicate agli iscritti mediante posta elettronica certificata, e che copia del presente avviso sia affissa in luogo del Tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'Ordine degli Avvocati di Pesaro e sia pubblicata nel sito internet del medesimo Ordine. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia;

AVVISA

- che il voto è segreto ed è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati che hanno presentato nei termini prescritti le loro candidature individualmente. L'indicazione di voto di un avvocato non candidato è nulla;

- che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore a sette preferenze. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, a tutela del genere meno rappresentato, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore a **4** (quattro) e per l'altro genere non può esprimere un numero di voti superiore a **3** (tre);

- hanno diritto al voto gli avvocati che il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali, risultano iscritti nell'albo e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno, e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione;

- sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, i quali non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento;

- i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, con decorrenza dal 18 gennaio 2013 (giorno successivo alla entrata in vigore della Legge n. 247/2012).

La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto oltre il doppio mandato;

- la carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Ai componenti del Consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario;

- la propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo i cui si svolgono le operazioni di voto.

E' ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature esclusivamente individuali.

La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o altri candidati (art. 7 legge 12 luglio 2017, n. 113).

Pesaro 24.11.2022

Il Presidente
Avv. Cinzia Fenici

